



Decreto Dirigenziale n. 216 del 13/09/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 9 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06 ART. 208. AUTORIZZAZIONE UNICA PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO. IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI - CONTRADA VALLE DI RAO N. 49 DEL COMUNE DI COLLIANO (SA). DITTA ARGENTESSA DI CUPO PAOLO & C. S.N.C. CON SEDE LEGALE IN CONTRADA VALLE DI RAO N. 49 DEL COMUNE DI COLLIANO (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- la ditta Argentessa di Cupo Paolo & C. s.n.c., rappresentante legale Cupo Paolo nato a Palomonte (Sa) il 01.06.1961, con sede legale in contrada Valle di Raio n. 49 del Comune di Colliano (Sa), ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 15/10/2018 - prot. 0648170, per l'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Colliano alla contrada Valle di Raio n. 49, individuato al Catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 37, particella n. 421 per una superficie complessiva di 3.240 mq;

PRESO ATTO delle integrazioni presentate dalla ditta ed acquisite dall'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, rispettivamente il 17/05/2019 al prot. 0312000 ed il 28/06/2019 al prot. 0410987;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi del 08.07.2019:

- acquisito il parere favorevole del Comune di Colliano, dell'ASL Salerno, dell'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, nonché l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e dell'ARPAC Dipartimento di Salerno, assenti seppur invitati;
- ha approvato il progetto dell'impianto di che trattasi subordinando il rilascio del decreto autorizzativo all'acquisizione della seguente documentazione:
 1. adeguamento del progetto alle norme antincendio di cui alla D.G.R.C. n. 223 del 20/05/2019, se dovuto;
 2. dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze tecniche ai sensi dell'art 3 della L.R. 59/18;
 3. presentazione dell'intero progetto, così come approvato in Conferenza di Servizi, in formato cartaceo ed informatico (CD);
- ha prescritto che la ditta, entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, dovrà:
 1. effettuare un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;
 2. presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018;

VISTO che è pervenuta da parte della ditta:

- il 13/08/2019, prot. 0504486, l'intero progetto, così come approvato in Conferenza di Servizi, in formato cartaceo ed informatico, nonché la dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze tecniche ai sensi dell'art 3 della L.R. 59/18;
- il 12/09/2019, prot. 0545014, dichiarazione di atto notorio di esclusione dagli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 ed alla D.G.R.C. n. 223/2019;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 386/16;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **ARGENTESSA di Cupo Paolo & C. s.n.c.**, rappresentante legale Cupo Paolo nato a Palomonte (Sa) il 01.06.1961, con sede legale ed impianto in contrada Valle di Raio n. 49 del Comune di Colliano (Sa), alla realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi, individuato al Catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 37, particella n. 421 per una superficie complessiva di 3.240 mq.

PRECISARE che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R13, R12 ed R5 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi riportati nelle seguenti tabelle:

OPERAZIONE R13/R12					
Codici CER	Densità media [t/mc]	[t/giorno]	[t/anno]	[mc/giorno]	[mc/anno]
17 01 01	1,4	210	65.100	150	46.500
17 01 07	1,4	210	65.100	150	46.500
17 02 01	0,8	24	7.440	30	9.300
17 02 02	0,7	21	6.510	30	9.300
17 02 03	0,7	21	6.510	30	9.300
17 03 02	1,4	210	65.100	150	46.500
17 04 02	1,5	45	13.950	30	9.300
17 04 05	2	60	18.600	30	9.300
17 04 07	2	24	7.440	12	3.720
17 04 11	1,5	18	5.580	12	3.720
17 05 04	1,4	350	108.500	250	77.500
17 05 08	0,7	21	6.510	30	9.300
17 06 04	0,7	21	6.510	30	9.300
17 08 02	1,3	39	12.090	30	9.300
17 09 04	1,4	350	108.500	250	77.500
Totali		1624	503.440	1.214	376.340

OPERAZIONE R5					
Codici CER	Densità media [t/mc]	[t/giorno]	[t/anno]	[mc/giorno]	[mc/anno]
17 01 01	1,4	1	310	0,71	221
17 01 07	1,4	0,5	155	0,36	111
17 03 02	1,4	1	310	0,71	221
17 05 04	1,3	2	620	1,54	477
17 08 02	1,3	0,5	155	0,38	119
17 09 04	1,4	5	1.550	3,57	1.107
Totali		10	3.100	7	2.257

EVIDENZIARE che:

a) ai sensi del comma 1, dell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE;

b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. n. 152/06.

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante, nonché polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 386/2016 - Parte V.

PRECISARE, altresì, che:

- la ditta, entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, dovrà:
 1. effettuare un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;
 2. presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;

- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06.

STABILIRE, inoltre, che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in Conferenza di Servizi.

PRENDERE ATTO, così come riportato in relazione tecnica, che *considerata l'assenza di collettori fognari e di canali superficiali in cui convogliare le acque meteoriche di dilavamento piazzali, le stesse acque di prima e di seconda pioggia, previo trattamento e depurazione, recapitano in vasche a tenuta predisposte per il riutilizzo delle stesse, il solo quantitativo di acqua eccedente il volume delle vasche sarà disperso in sub irrigazione mediante trincea drenante.*

PRENDERE ATTO, altresì, che *le acque nere dei servizi igienici, posti all'esterno dell'area di impianto, sono raccolte in vasca e gestite come rifiuto liquido.*

AUTORIZZARE, pertanto, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, previo trattamento e depurazione, il solo quantitativo di acqua eccedente il volume delle vasche disperso in sub irrigazione mediante trincea drenante, con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., "Scarico a suolo". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico al suolo di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per il suolo e/o sottosuolo;

- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con temperatura superiore ai 35° C;
- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e s.m.i.*;

b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione al suolo;

c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate al suolo;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

5. il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli venisse richiesta, a pena di decadenza dell'autorizzazione allo scarico;
6. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/2006;
7. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco; **i saggi dovranno avere cadenza semestrale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un

tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 4 allegato V del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno entro 10 gg dalla data di certificazione;

8. lo scarico al suolo di che trattasi è assentito ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;
9. obbligo di allacciarsi alla rete fognaria non appena l'area sarà servita da fognatura pubblica.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 e pertanto il quadro emissivo è il seguente:

Quadro emissioni diffuse

Punto di emissione	Tipologia	Provenienza	Valori stimati in Conc. mg/Nmq	Impianto di abbattimento
P1	Polveri totali diffuse	Pesa e transito mezzi	14,0	Ad umido spruzzatori d'acqua nebulizzata
P2	Polveri totali diffuse	Movimentazione materiale	15,0	Ad umido spruzzatori d'acqua nebulizzata
P3	Polveri totali diffuse	Carico/scarico impianto di frantumazione	15,0	Ad umido spruzzatori d'acqua nebulizzata
P4	Polveri totali diffuse	Scarico inerti negli appositi settori e/o carico per avvio a lavorazione	22,0	Ad umido spruzzatori d'acqua nebulizzata
P5	Polveri totali diffuse	Scarico inerti negli appositi settori e/o carico per avvio a lavorazione	22,0	Ad umido spruzzatori d'acqua nebulizzata
P6	Polveri totali diffuse	Scarico inerti negli appositi settori e/o carico per avvio a lavorazione	22,0	Ad umido spruzzatori d'acqua nebulizzata

- con le seguenti prescrizioni:
 1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo

- termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 5. in caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
 6. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 7. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 8. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
 9. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
 10. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 11. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 12. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 13. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

PRECISARE, altresì, che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta Argentessa di Cupo Paolo & C. s.n.c. al seguente indirizzo: "francesco.coda@ordingsa.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Colliano (Sa), all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'U.O.D. Servizio

Territoriale di Salerno, alla Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avv. Anna Martinoli